



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CASTROVILLARI

Il giudice, avv. Mariano Nicola Gerardo ORENGA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 785/2020 del Ruolo Generale per l'anno 2020,
vertente

TRA

• **RUMMOLO Luigi**, elettivamente domiciliato in Castrovillari (CS), Via dei Bruzi n. 6, presso lo studio dell'Avv. Fulvio BARCA, che lo rappresenta e difende, in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione; **-attore-**

E

• **COMUNE DI CASTROVILLARI**, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Dario GIANNICOLA, elettivamente domiciliato presso la sede dell'ente, in Castrovillari (CS), Piazza Municipio, in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta; **-convenuto-**

OGGETTO: Risarcimento danni

CONCLUSIONI: Come in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, RUMMOLO Luigi conveniva in giudizio il Comune di Castrovillari, in persona del Sindaco *pro tempore*, per sentirlo condannare al pagamento della somma di € 2.324,25, a titolo di risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura MERCEDES A180, targata

N. 785/2020 R.G.
N. 59/21 Sent.
N. 36/21 Repert.
N. 192/21 Cron.

FB073YL, a causa di un sinistro verificatosi il 23.06.2020, verso le ore 5,00, nel centro abitato di Castrovillari, lungo Via Timpone della Capanna.

In particolare, l'attore asseriva che la propria autovettura, dal medesimo condotta, impattava con la ruota anteriore destra contro una buca profonda, presente sulla carreggiata, non segnalata e non visibile, riportando danni per complessivi € 2.324,25, come da preventivi allegati. L'attore aggiungeva che la richiesta risarcitoria formulata nei confronti dell'Amministrazione convenuta non aveva sortito alcun effetto.

Il Comune di Castrovillari si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda e, in via gradata, il ridimensionamento della pretesa accampata dall'attore.

Espletata la prova per testi e precisate le conclusioni come da verbale, all'udienza del 14.01.2021 la causa veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e deve essere accolta.

L'attore fonda la pretesa risarcitoria sul presupposto della sussistenza di una responsabilità esclusiva dell'Amministrazione convenuta nella produzione dell'evento dannoso, determinato da cattiva manutenzione della strada, ai sensi dell'art. 2051 c.c.

La fattispecie in esame è riconducibile alla summenzionata previsione normativa, applicabile anche nei confronti della P.A., previo accertamento delle caratteristiche e del tipo di strada, nonché degli elementi concreti che possono rilevare per determinare la misura degli obblighi dell'Ente proprietario e salva la prova del caso fortuito da parte di quest'ultimo. (Cass. Sez. III, n. 2308 del 02.02.2007; n. 3651 del 20.02.2006; n. 488 del 15.01.2003; n. 298 del 13.01.2003).

Ciò premesso, occorre verificare, alla stregua delle risultanze probatorie, se il sinistro oggetto della presente controversia si sia verificato e se lo stesso sia eziologicamente imputabile alla cosa in custodia.

Il testimoniale e la documentazione in atti inducono a ritenere fondato quanto addotto nell'atto introduttivo.

Innanzitutto, dalla prova testimoniale è emerso che la strada ove si è verificato il sinistro in questione ricade nel perimetro urbano del Comune di Castrovillari. D'altra parte detta circostanza non è contestata dall'ente convenuto.

In secondo luogo, l'attore ha provato che il sinistro si è verificato a causa di una buca presente sul manto stradale, non segnalata e non visibile, contro cui ha urtato la propria autovettura. Il teste CARDELLO Francesco ha dichiarato che mentre percorreva a piedi Via Timpone della Capanna, svolgendo attività fisica, notava che l'autovettura MERCEDES dell'attore era ferma e posizionata con la ruota anteriore destra in una buca di grandi dimensioni, non visibile, perché fuori era ancora buio. Il predetto teste ha aggiunto di aver constatato la rottura del cerchio e del pneumatico finito nella buca. Il CARDELLO ha precisato che la presenza della buca di cui trattasi non era stata segnalata e che, a distanza di pochi giorni dall'accaduto, la strada interessata dal sinistro veniva asfaltata. Infine il CARDELLO ha riconosciuto lo stato dei luoghi attraverso la documentazione fotografica allegata al fascicolo di parte attrice. La testimonianza del predetto teste ha trovato riscontro nelle dichiarazioni rese da RUMMOLO Rosario, fratello dell'attore, il quale ha riferito di aver assistito al sinistro, poiché viaggiava come trasportato sull'autovettura incidentata. Il teste ha affermato che, verso le ore 5,00 del mattino, il veicolo, condotto a velocità moderata dall'attore, impattava contro una buca profonda presente sul manto stradale, riportando danni al pneumatico anteriore destro ed al relativo cerchio, nonché alla parte

meccanica. La buca non era visibile, poiché era buio, né risultava essere stata segnalata. Inoltre, entrambi i testi summenzionati hanno affermato che l'attore lavora a Milano e rientra sporadicamente a Castrovillari e, di conseguenza, non era a conoscenza dello stato della strada percorsa.

Dal canto suo, il Comune di Castrovillari non ha fornito la prova liberatoria, dimostrando di non aver potuto provvedere alla tempestiva segnalazione dell'ostacolo ed alla repentina rimozione dello stesso. Anzi, come evincibile dalla documentazione fotografica allegata al fascicolo di parte attrice e come riferito anche dai testi escussi, il suddetto ente ha provveduto ad asfaltare la strada teatro del sinistro che ci occupa dopo tre giorni dal verificarsi dello stesso.

Del resto, occorre considerare che la gravosità del dovere da parte della P.A. di vigilare sui beni pubblici di notevole dimensione, come nel caso in esame, se da un lato rende più difficoltoso, ma non impossibile, l'esercizio del potere-dovere di custodia, dall'altro non consente di escludere automaticamente a priori l'applicabilità dell'art. 2051 c.c., in quanto diversamente si addiverrebbe ad un ingiustificato esonero di responsabilità della P.A., che la norma richiamata assolutamente non prevede.

Dunque, l'evento dannoso va ricollegato sotto il profilo eziologico alla condotta dell'Amministrazione convenuta, in capo alla quale è configurabile una responsabilità da omessa custodia con riferimento all'incidente, verificatosi per la presenza di una buca sulla sede stradale, non segnalata e non visibile.

A seguito dell'urto, il veicolo del sig. RUMMOLO Luigi subiva danni al pneumatico e al cerchio anteriore destro nonché alla parte meccanica. Tali danni sono documentati attraverso il preventivo di spesa n. 66 del 24.06.2020, di € 1.882,00, rilasciato dalla ditta "Fratelli Di Sanzo S.r.l.", con sede in Castrovillari, relativo alla riparazione della parte meccanica ed il preventivo del 24.06.2020,

emesso dalla ditta "Tricarico Gomme s.n.c.", con sede in Castrovillari, di € 442,25, concernente la sostituzione del cerchio e del pneumatico, entrambi confermati in sede di esame testimoniale. Tuttavia, trattandosi di preventivi di spesa, si reputa di non dover computare l'IVA, pari, rispettivamente, a € 339,45 e a € 79,75. Pertanto, i danni subiti dall'autovettura dell'attore a causa del sinistro in questione sono determinati in complessivi € 1.905,05. Su tale somma, trattandosi di obbligazione risarcitoria da fatto illecito, sono dovuti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo.

Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico del Comune di Castrovillari.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da RUMMOLO Luigi, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:

- 1) Dichiara responsabile esclusivo dell'incidente per cui è causa il Comune di Castrovillari e, per l'effetto, condanna l'Amministrazione convenuta, in persona del Sindaco *pro tempore*, al pagamento della somma di € **1.905,05** in favore dell'attore, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo, a titolo di risarcimento dei danni subiti dal veicolo MERCEDES A180, targato FB073YL.
- 2) Condanna parte convenuta a rifondere all'attore le spese di lite, liquidate in complessivi € **1.356,00**, di cui € **151,00** per spese, oltre IVA, CAP e rimborso forfetario delle spese in misura del 15%, come per legge, da distrarre in favore dell'Avv. Fulvio BARCA; ex art. 93 c.p.c.

Castrovillari, li 28.01.2021

Depositato in Cancelleria
11.28.01.2021

IL CANCELLIERE
Rosanna Russo

IL GIUDICE DI PACE
Avv. Mariano N. G. ORENGA